DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

CAPO I

Disposizioni generali e domanda per accedere al contributo

Premesso

Che la legge n.13 del 9 Gennaio 1989 e s.m. prevede la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

Che con propria Delibera n.812 del 13.05.2009 la Regione Puglia forniva linee di indirizzo ai Comuni, associati in Ambiti Territoriali, per il finanziamento di cui sopra, riservando alla propria autonomia la determinazione della misura del finanziamento, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili su base triennale, per il rispettivo Piano Sociale di Zona;

Che in data 02.04.2014 i Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari hanno sottoscritto una Convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi;

Che con Deliberazioni n.58 del 12/10/2010 e n.65 del 12.05.2011 il Coordinamento Istituzionale adottava il disciplinare e stabiliva la misura dei contributi economici da erogare ed i criteri di partecipazione;

Che con Deliberazioni n. 12 del 27.07.2016 il Coordinamento Istituzionale approvava il presente disciplinare, l'avviso pubblico e la modulistica;

Che la L. R. 29 Dicembre 2017, n.67 (legge di stabilità regionale 2018) prevede il Riparto tra i Comuni delle risorse stanziate per le annualità 2017-2018-2019-2020, pari a € 4.781.421,55.

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

Art.1

Oggetto:

Il presente disciplinare individua:

- a) le modalità di presentazione della domanda per accedere ai contributi regionali e la documentazione da allegare alla stessa;
- b) i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi da erogare per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;



c) i criteri e le modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente.

Art.2

Finalità

Il presente disciplinare indica le procedure dirette ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale, comunemente definite " barriere architettoniche " nelle civili abitazioni ove sono residenti persone disabili tramite il conferimento di un contributo a fondo perduto.

Gli interventi connessi sono finalizzati:

- a) a garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente all'interno dell'abitazione di residenza;
- b) a valorizzare le capacità residue del richiedente
- c) a favorire l'integrazione sociale della persona interessata
- d) a migliorare la qualità della vita dell'individuo che ne fa richiesta.

Art.3

Riferimenti Legislativi

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare sono correlate alla normativa specifica definita con Legge n.13 del 9 Gennaio 1989 e successive modifiche ed integrazioni nonché alla Delibera di Giunta Regionale n.812 del 13 Maggio 2009.

Art.4

Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

Possono presentare la domanda per l'accesso ai contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche i seguenti soggetti:

- a) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti, di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo, direttamente o tramite coloro che esercitano la tutela, la potestà, ovvero l'amministrazione di sostegno, che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo direttamente o tramite coloro che esercitano la tutela, la potestà, ovvero l'amministrazione di sostegno che richiedano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi



di eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi dal momento della comunicazione dell'ammissione al contributo quale beneficiario, ammesso che la residenza anagrafica venga ottenuta.

Art.5

Soggetti legittimati a percepire il contributo

Possono percepire i contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche, oltre ai soggetti indicati nel precedente articolo, anche i soggetti che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, (purchè successive alla presentazione della domanda di ammissione al contributo) eseguite nell'arco dell'anno di riferimento della domanda.

Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono diversi da quelli indicati all'art.4, essi devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.

Art.6

Interventi ammessi al contributo

Sono ammessi al contributo **piccoli** interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

- a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'art.817 del Codice Civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui all'art.4;
- b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell'art.1117 del codice civile.

Gli interventi di cui al comma 1), sono finalizzati:

- a) a garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali;
- b) a valorizzare le capacità residue del richiedente.

Art.7

Tipologie di intervento

Gli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art.6) possono consistere in :

- a) opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
- b) acquisto ed installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:
- mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;



- strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
- dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;
- dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili.

Art. 8

Iter procedurale

I soggetti legittimati, ai sensi dell'art.4), presentano la domanda di contributo presso il **Servizio Sociale del** Comune di residenza o del quale assumeranno la residenza, ovvero ove è situato l'edificio interessato dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Comune dovrà procedere all'accertamento della residenza anagrafica dei soggetti legittimati a presentare la domanda di contributo, comunque prima dell'effettiva erogazione del contributo.

Per la domanda dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta dall'Ufficio di Piano e corredata dalla documentazione prevista. Il richiedente dovrà indicare il tipo di intervento per il quale chiede il contributo specificando il tipo di opere edilizie che intende realizzare, di attrezzature da acquistare e da installare, il relativo preventivo di spesa, oltre ad apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o che siano stati realizzati nell'arco dell'anno di riferimento della domanda.

La domanda può riguardare un solo intervento ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Per intervento funzionalmente connesso si intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all'art.7 realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali. Un intervento funzionalmente connesso può consistere anche nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'art.6, comma 1) lett.b). In tal caso, per la determinazione dell'entità del contributo si applica l'art.12).

Le domande dovranno essere presentate entro il 22 FEBBRAIO 2019.

A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo.

Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.



CAPO II

Criteri e modalità di assegnazione dei contributi

Art.9

Graduatoria

L'Ufficio competente formula una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato sulla base dell'analisi:

- a) della disabilità accertata dall'autorità competente. Per attestare la disabilità della persona con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo, sono considerate valide le certificazioni rilasciate dalle competenti Commissioni delle Aziende Sanitarie;
- b) dell'età del richiedente;
- c) del reddito del nucleo familiare del richiedente;
- In relazione alla gravità della disabilità, accertata dalla autorità competente, si attribuisce un punteggio massimo di 60 punti su 100 (60/100), nella modalità di seguito indicata:
 - 1) domanda presentata da portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) invalido civile totale (100%) con indennità di accompagnamento 60 punti/100 (60/100);
 - 2) domanda presentata da portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) invalido civile (oltre il 74% e fino 100%) con ridotta deambulazione, ovvero non vedente 48 punti/100 (48/100);
 - 3) domanda presentata da portatore di handicap (art. 3 comma 1 legge 5 febbraio 1992, n. 104) invalido civile (oltre il 74% e fino 100%) 36 punti/100 (36/100);
 - 4) domanda presentata da invalidi civili parziali oltre il 74% e fino al 99% 24 punti/100 (24/100);
 - 5) domande presentate da invalidi civili parziali oltre il 67% e fino al 73% 12 punti/100 (12/100);
 - In relazione all'età del richiedente, si attribuisce un punteggio massimo pari a 20 punti su 100 (20/100), con le modalità di seguito indicate:
 - 1) Fino ad anni 25: 20 punti/100 (20/100);
 - 2) Da **26 a** 65 anni: 15 punti/100 (15/100);
 - 3) Oltre i 65 anni: 10 punti/100 (10/100);



- In relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si attribuisce un punteggio massimo pari a 20 punti su 100 (20/100), con le modalità di seguito indicate:
- 1) reddito relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della consegna della domanda, fino a €. 10.000,00=, 20 punti/100 (20/100);
- 2) reddito da 10.000,01 fino a €. 17.000,00=, 15 punti/100 (15/100);
- 3) reddito da 17.000,01 fino a €. 24.000,00=, 10 punti/100 (10/100);
- 4) reddito da 24.000,01 fino ad €. 31.000,00=, 5 punti/100 (5/100);
- 5) reddito superiore ad € 31.000,00=, 0 punti

Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione dei predetti criteri di punteggio, vi siano ancora situazioni di parità di condizioni, le istanze sono collocate in graduatoria:

- I. secondo la data di presentazione della domanda presso il Comune di residenza;
- II. a parità di data di presentazione, secondo la minore età anagrafica del richiedente disabile;
- III. a parità di età anagrafica secondo la minor spesa ammessa a contributo.

L'Ufficio **Servizio Sociale del** Comune competente, stabilisce il fabbisogno complessivo sulla base delle domande ritenute ammissibili e, previa verifica, da parte degli Uffici **Tecnici** competenti di ogni singolo Comune, dell'effettivo compimento dell'opera e le trasmette all'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale.

L'Ufficio di Piano determina il fabbisogno complessivo per i Comuni dell'Ambito Territoriale e provvede all'erogazione dei contributi sulla base del provvedimento assunto dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito medesimo, Infine comunica all'avente diritto l'ammissione al contributo, stabilendo un termine entro il quale dovrà essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanziate per i lavori effettuati fino all'anno 2010. Mentre per i lavori da effettuarsi il pagamento della fattura deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario.

Art.10

Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è effettuata dall'Ufficio di Piano dopo l'esecuzione delle opere, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, sulla base della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.

Si precisa che il fondo destinato all'abbattimento delle barriere architettoniche è quantificato in € 10.000,00.



L'Ufficio, relativamente alle domande già presentate, può chiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi del presente disciplinare.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente al momento dell'ammissione al contributo, comporterà la decadenza del contributo medesimo.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non dovessero risultare conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, sarà disposta la revoca dello stesso.

Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di cui **sopra**, saranno redistribuite tra gli aventi diritto.

CAPO III

Criteri e modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente.

Art.11

Entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie e per l'acquisto e l'installazione di attrezzature.

Per la realizzazione delle opere edilizie indicate all'art.7, lett.a, possono essere concessi contributi con i fondi del Piano Sociale di Zona nel modo seguente:

la ripartizione dell'importo totale sarà effettuata in misura proporzionale al punteggio globale complessivo raggiunto da ciascun richiedente avente titolo, così come segue:

importo del bando /totale complessivo punteggi di tutti i richiedenti

I.B.(importo del bando) = v.u.p. (valore unitario di punteggio)

Σ punteggi richiedenti

Tale valore sarà moltiplicato per il punteggio di ogni singolo richiedente determinando il valore del contributo da assegnare.

v.u.p. * punteggio singolo richiedente = contributo da assegnare

L'importo massimo per ogni singolo contributo non potrà comunque superare € 3.000,00.



Art.12

Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda

Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso come definito dall'art.8 che consiste nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'art.7 lett. a) congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate alla lettera b),l'ammontare del contributo complessivo massimo erogabile per la domanda è dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento, ai sensi dell'art.11 e, comunque per un importo non superiore ad € 3.000,00.

Art.13

Limiti per l'erogazione del contributo

A ciascun richiedente , per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dalle risorse del Piano di Zona.

Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione di barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.

CAPO IV

Disposizioni transitorie

Art.14

Informazioni e comunicazioni

L'Ambito territoriale di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari provvederà a pubblicizzare l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo tramite avviso pubblico che verrà approvato con determinazione del Coordinamento Istituzionale.

Art.15

Modulistica

La modulistica concernente le domande di contributo e l'indicazione della relativa documentazione è predisposta dall'Ufficio di Piano dell'Ambito di appartenenza e approvata dal Coordinamento Istituzionale.

Ciascuna domanda deve essere corredata da:



- Certificato medico attestante la disabilità per coloro che sono in attesa del riconoscimento dell'invalidità da parte della Commissione ASL;
- certificazione ASL di invalidità;
- Certificazione attestante l'handicap ai sensi della legge 104;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle barriere architettoniche presenti nell'abitazione e alle opere di rimozione da realizzare e che tali opere non sono state ancora eseguite;
- Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare;
- Fotocopia della carta d'identità del richiedente;
- Dichiarazione dei redditi (ultima dichiarazione presentata prima della consegna della domanda) di tutti i componenti il nucleo familiare;
- Preventivo della spesa da sostenere.
- Se gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche comportano la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che alterano la sagoma dell'edificio, occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o una richiesta di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.33 della L.R. 12/05 e successive modifiche ed integrazioni.